



F.A.R. Maremma

Società consortile a responsabilità limitata

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Regolamento per la definizione dei criteri per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori

Approvato con delibera del CdA del 27 Marzo 2019

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 06 Maggio 2019

Aggiornato con delibera del CdA del 30 Marzo 2021

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 26 Luglio 2021

Approvato con delibera del CdA del 19 Gennaio 2024 e del 24 Giugno 2024

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 26/07/2024

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
1.1 Esclusioni	3
1.2 Digitalizzazione delle procedure	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	4
Art. 3 – Valore stimato dell'appalto	4
Art. 4 – Principi comuni alle diverse procedure	4
4.1 Il principio di rotazione	4
Art. 5 – Le procedure di affidamento e le soglie	4
Art. 6 – Affidamento ed esecuzione di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b)	5
6.1. Avvio della procedura	5
6.2 Requisiti generali e speciali dell'affidatario	5
6.2.1 Servizi e forniture di importo inferiore ad 40.000 Euro	5
6.2.2 Servizi e forniture di importo superiore a 40.000 Euro	6
6.3 Scelta del contraente e l'obbligo di motivazione.....	6
6.4 Indagine di mercato	6
6.5 La stipula del contratto.....	6
6.5.1 Garanzia provvisoria e garanzia definitiva	7
6.5.2 Clausole di risoluzione del contratto in assenza dei requisiti generali e specifici dell'affidatario	7
6.5.3 Tracciabilità dei flussi finanziari e CIG.....	7
6.6 Obblighi di trasparenza.....	7
Art 7.– Affidamento ed esecuzione di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b).....	7

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto in attuazione dello Statuto vigente e del Regolamento Interno, sostituisce integralmente il “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori “vigente (approvato dalla Assemblea dei Soci del 26.07.2021).

Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità operative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture sulla base del D. Lgs. 36/2023 (d’ora in poi Codice dei Contratti Pubblici – CCP).

Il Regolamento interviene anche in attuazione degli obblighi derivanti da:

- Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013
- PSR Regione Toscana 2014-2022 con riferimento alla Misura 19 LEADER
- DGRT n. 246 del 29/03/2016 “Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)
- Atto unilaterale d’impegno e Contratto per l’assegnazione dei contributi sottoscritti con la Regione Toscana per la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020.
- Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116;
- Complemento per lo Sviluppo Rurale per la Regione Toscana 2023-2027 con riferimento all’intervento SRG06 LEADER;
- D.D. 11396 del 29/05/2023 “Bando per la presentazione di Strategie di Sviluppo Locale da attuare con l’intervento LEADER SRG06 FEASR 2023-2027”

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

La società disciplina, mediante il presente Regolamento, il sistema di acquisizione sotto soglia comunitaria di beni e servizi, ai sensi libro II, parte I D. Lgs. 36/2023, secondo le specifiche tipologie di seguito individuate e nei limiti di spesa previsti.

Considerata la natura dell’attività svolta da F.A.R. Maremma il presente Regolamento disciplina in particolare **l’affidamento e l’esecuzione di contratti di forniture e servizi di valore inferiore a € 140.000 ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e con riferimento all’affidamento di lavori per un importo inferiore ad € 150.000 ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. a) D.lgs. 36/2023.**

La società si riserva di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

1.1 Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall’applicazione del codice degli appalti di cui all’art 56 D.lgs. 36/2023 tra cui anche gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222, 2230 e 2229 del codice civile, e al reperimento di personale, oggetto di apposito “Regolamento per la selezione del personale”.

1.2 Digitalizzazione delle procedure

La società, a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi del libro I parte II del D. Lgs. 36/2023 rubricato “della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici” e della delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, dovrà fare ricorso per le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), eccetto eventuali deroghe previste dalla normativa applicabile.

La società, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione farà ricorso alle piattaforme accreditate START-Regione Toscana e CONSIP-AcquistinretePA.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento si basano su quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito sinteticamente indicato come “CCP”)

Art. 3 – Valore stimato dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in base a quanto previsto dall'art. 14 co 4 del CCP.

Art. 4 – Principi comuni alle diverse procedure

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici secondo le procedure semplificate sotto soglia avvengono nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del CCP.

4.1 Il principio di rotazione

Relativamente al principio di rotazione si applica quanto disposto dall'art 49 CCP. In particolare ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono previste le seguenti deroghe:

Comma 4 “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Comma 5 “Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Comma 6 “È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro la deroga all'applicazione del principio di rotazione può essere sinteticamente motivata nella delibera del CdA ovvero nella decisione del Presidente di cui al successivo par. 6.1

Per gli affidamenti di importo superiore ai 5.000,00 Euro la deroga all'applicazione del principio di rotazione deve essere adeguatamente motivata tenendo conto di quanto previsto all'art. 49 c. 4 del PCC anche sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato svolta dal RUP. Qualora l'indagine di mercato sia svolta attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse di cui al successivo par.6.4 se ne può tenere conto ai fini della deroga del principio di rotazione.

Art. 5 – Le procedure di affidamento e le soglie

Le disposizioni che seguono disciplinano le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del CCP.

Considerata l'attività della società nel presente Regolamento le soglie vengono classificate in base alla natura degli affidamenti distinguendo tra servizi/forniture e lavori:

1. Affidamento diretto ed esecuzione di contratti di **servizi e forniture** fino ad € 140.000
2. Affidamento ed esecuzione di contratti di **lavori** fino ad € 150.000,00.

Per ciascuna delle sopra indicate procedure e delle relative soglie vengono disciplinate le norme di riferimento relative a:

- Avvio della procedura.
- Requisiti generali e speciali degli operatori economici e dell'affidatario.
- Scelta del contraente e obbligo di motivazione.
- La stipula del contratto.

Art. 6 – Affidamento ed esecuzione di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b)

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture per un importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del CCP avviene nel rispetto delle seguenti fasi:

6.1. Avvio della procedura

La procedura prende avvio con la delibera a contrarre del CdA ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCP.

Per importi inferiori o pari a € 5.000 l'avvio della procedura può essere effettuato con atto motivato del Presidente del CdA da sottoporre alla successiva ratifica da parte del CdA.

La delibera a contrarre del CdA o l'atto equivalente del Presidente sono adottati su proposta del Responsabile del Procedimento che indica in una apposita relazione in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

6.2 Requisiti generali e speciali dell'affidatario

L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94-95-96-98 del CCP nonché qualora richiesti dei requisiti di carattere speciale previsti dall'art 100 CPC quali:

- a) idoneità professionale. In proposito, può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, quando la natura della prestazione lo richiede, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'operatore economico a cui verrà affidato la fornitura del servizio o dei beni dovrà produrre, quale documentazione obbligatoria oltre l'offerta economica il documento di gara unico europeo (DGUE) così come previsto dall' art. 91 co.1 lett. b e co. 3, con il quale dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ove previsti.

La verifica dei requisiti generali e speciali dell'affidatario viene effettuata con differenti modalità in base al valore dell'affidamento di servizi e forniture, secondo le seguenti soglie:

- i. Servizi e forniture di importo fino a 40.000 Euro.
- ii. Servizi e forniture di importo superiore a 40.000 Euro

6.2.1 Servizi e forniture di importo inferiore ad 40.000 Euro

Ai sensi dell'art 52 co. 1 CCP "nelle procedure di affidamento di cui all'art 50 co.1 lett. a) e b), di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Con riferimento a tale disposizione, la società procede quadrimestralmente alla verifica delle autodichiarazioni con un controllo a campione pari al 10% degli affidamenti di servizi e forniture avvenuti nei quattro mesi precedenti.

Il Responsabile del Progetto, qualora vi siano esigenze connesse alla gestione societaria o alla natura della prestazione, può disporre, prima della stipulazione del contratto, il controllo di tutti i requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del CCP sulla base della autodichiarazione resa dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art 52 co 2 CCP *“quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

I controlli relativi ai requisiti in oggetto vengono effettuati secondo le modalità definite da ANAC anche mediante l'utilizzo del Fascicolo Elettronico Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

6.2.2 Servizi e forniture di importo superiore a 40.000 Euro

Prima della stipula del contratto vengono effettuate le seguenti verifiche:

- Consultazione del casellario ANAC.
- Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94-95-96-98 del CCP
- Sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012 e consultazione della c.d. “white list”).

Tali affidamenti sottoposti al controllo preventivo dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal codice dei contratti pubblici saranno esclusi dal controllo a campione quadrimestrale.

I controlli relativi ai requisiti in oggetto vengono effettuati secondo le modalità definite da ANAC anche mediante l'utilizzo del Fascicolo Elettronico Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

Qualora dalla verifica dei requisiti sopra indicati emerga una causa di esclusione automatica o non automatica si applicano le pertinenti disposizioni degli artt. 94 e seguenti del CCP.

6.3 Scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

Al fine di assicurare la massima trasparenza, la relazione del Responsabile del Procedimento che viene sottoposta all'approvazione del CdA e la relativa delibera a contrarre del CdA (o atto equivalente del Presidente nel caso previsto dall'art. 6.1) devono contenere adeguata motivazione sulla scelta del contraente con riferimento a:

- a) possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella relazione del Responsabile del Procedimento e nella relativa delibera a contrarre del CdA;
- b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse che la società deve soddisfare;
- c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario,
- d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- e) del rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto al precedente art. 4.1

6.4 Indagine di mercato

Per quanto riguarda la valutazione della congruità del prezzo (di cui alla precedente lett. d) si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Qualora nessuno dei suddetti strumenti risulti disponibile o idoneo per la valutazione di congruità del prezzo, la stessa viene effettuata attraverso indagini di mercato svolte da parte del RUP. L'indagine di mercato viene effettuata dal RUP tenendo conto della natura dell'affidamento facendo ricorso a uno o più dei seguenti strumenti:

- Analisi del mercato di riferimento attraverso la consultazione dei mercati elettronici (CONSIP Acquisti in Rete PA) per tipologie analoghe di servizi e forniture
- Consultazione uno o più preventivi di spesa tenendo conto delle caratteristiche del servizio o della fornitura

Qualora per la tipologia di servizio o fornitura non sia possibile ricorrere agli strumenti sopra indicati si può procedere alla pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici interessati a fornire un preventivo di spesa.

In ogni caso nessuno degli strumenti di indagine di mercato sopra indicati costituisce una procedura di gara ai sensi del CCP ma esclusivamente atti utili per lo svolgimento dell'indagine di mercato finalizzata al successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023.

6.5 La stipula del contratto

La stipula del contratto avviene successivamente all'adozione della delibera da parte del CdA o atto equivalente del

Presidente nel caso previsto dall'art. 6.1 ratificata dal CdA.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del CCP può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto.

6.5.1 Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 CCP l'affidatario è esonerato della prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art 106 e della garanzia definitiva a meno che non sia diversamente disposto nella delibera a contrarre del CdA tenuto conto del valore dell'affidamento e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali dell'affidatario.

6.5.2 Clausole di risoluzione del contratto in assenza dei requisiti generali e specifici dell'affidatario

Nei casi previsti ai precedenti art. 6.2.1 e 6.2.2 il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta

6.5.3 Tracciabilità dei flussi finanziari e CIG

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010) il codice CIG relativo all'affidamento del singolo servizio/fornitura viene acquisito sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) successivamente all'adozione della delibera di affidamento del CdA e comunicato all'affidatario.

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di ANAC per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 l'acquisizione del CIG può avvenire anche tramite la piattaforma messa a disposizione da ANAC al di fuori delle PAD.

Il CIG verrà successivamente indicato in tutti i pagamenti effettuati in relazione all'affidamento effettuato.

6.6 Obblighi di trasparenza.

In relazione a quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del CCP *"Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25"*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 e 3 del CCP, la società procede alla pubblicazione nella sezione "società trasparente" del proprio sito web dei seguenti atti relativi alla procedura di affidamento:

- Dettaglio di ogni singola procedura contenente l'estratto della delibera a contrarre del CdA.
- Elenco degli affidatari individuati per ciascun anno solare di riferimento contenente il riferimento alla struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate

Art 7.– Affidamento ed esecuzione di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b)

Per l'affidamento e l'esecuzione di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) si applicano le pertinenti disposizioni del CCP.